

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata "CARBOSULCIS S.P.A."

Articolo 2

Sede

1. La Società ha sede in Gonnese, nella località Miniera di Monti Sinni.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal Registro delle Imprese.

3. Il socio può con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata. Tali dati vengono a cura dell'Organo Amministrativo annotati in un apposito registro. Ogniqualevolta la legge o il presente statuto lo consentano le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata come sopra specificati.

4. Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata

dovranno essere comunicate dai soci interessati alla società a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 3

Oggetto Sociale

1. La Società ha lo scopo di svolgere:

a) la messa in sicurezza, il recupero ambientale e la bonifica di aree minerarie dismesse e/o in via di dismissione anche ai fini di riconversione ad altri usi;

b) la riqualificazione di compendi immobiliari e la gestione di servizi industriali nell'ambito delle ampie sinergie realizzabili nell'ambito della riconversione industriale a fini scientifici e industriali, turistici ricreativi, convegnistici e del tempo libero, museali e culturali;

c) la stipula di accordi e/o convenzioni con altre società e/o enti che svolgono attività analoga a quelle ricomprese nell'oggetto sociale al fine di ampliare il proprio campo di attività. La stipula dei citati accordi e/o convenzioni con società a controllo privato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza;

d) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico, scientifiche e organizzative;

e) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica, la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione di energia

e, in generale, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati alla riduzione dei costi energetici del sistema multisetoriale regionale;

f) la promozione della transizione verso l'economia circolare attraverso la valorizzazione degli scarti di produzione, anche attraverso tecnologie chimiche innovative, la condivisione delle risorse, la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili alternative di energia;

g) la gestione del patrimonio immobiliare di sua proprietà tenendo conto, per le cessioni, delle procedure previste dalle norme in materia di carattere regionale o nazionale e delle conseguenti direttive regionali.

h) l'organizzazione e la gestione di attività di formazione continua comprese quelle ricadenti nell'ambito di programmi di formazione continua in linea con le strategie di specializzazione intelligente (ad esempio il sostegno alle PMI, agli incubatori di imprese, l'innovazione e la cooperazione dell'industria e dei ricercatori) finalizzata alla riqualificazione dei lavoratori in attività innovative sviluppate nell'ambito del processo di riconversione in atto della società e del territorio. Formazione e riqualificazione dei lavoratori nei settori dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili alternative di energia e dell'economia circolare al fine di sostenere la transizione verso attività a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti

climatici in linea con il meccanismo proposto dal Green New Deal europeo;

i) l'attività di gestione e post gestione di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

l) l'effettuazione in superficie e in sotterraneo di opere di movimento di terra, di sbancamenti, fondazioni, strutture in cemento armato, in metallo e ogni altro materiale;

m) l'attività di trasporto in conto proprio o conto terzi.

2. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compreso il rilascio di fidejussioni che siano necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4

Durata

1. La durata della società è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE e AZIONI

Articolo 5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) diviso in numero 150.000 (centocinquantamila) azioni di valore nominale di euro 100 (cento) per ciascuna.

2. Il capitale sociale è preordinato al conseguimento

dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o crediti. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ.

4. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante crediti e/o conferimenti in natura.

Articolo 6

Diritti dei Soci

1. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni nominative e indivisibili. Ciascuna azione dà diritto a un solo voto.

2. Le azioni non possono essere né cedute, né vincolate in favore di soggetti terzi.

Titolo III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 7

Organi Sociali

1. Sono organi della Società:

a. l'Assemblea;

b. l'Amministratore Unico;

c. il Collegio Sindacale;

Capo I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

Competenze dell'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto;

2. Rientrano tra le competenze esclusive, senza possibilità di deroga, dell'Assemblea:

a. l'approvazione del bilancio;

b. la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale nonché del soggetto incaricato della revisione legale;

c. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori Assembleari.

Articolo 9

Competenze dell'Assemblea Straordinaria

1. Sono competenze dell'Assemblea Straordinaria:

a. la deliberazione sulle modificazioni dello Statuto;

b. la deliberazione sulla nomina, sostituzione e sui

poteri dei liquidatori;

c. ogni altra materia ad essa attribuita dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 10

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio nazionale.

2. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare da inviare ai soci, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2366 cod. civ., almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. L'avviso può contenere la data della seconda convocazione;

5. In mancanza delle formalità suddette vale quanto

previsto all'art. 2366 cod. civ..

Articolo 11

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, al netto delle azioni prive di diritto di voto nell'Assemblea medesima.

2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Articolo 12

Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di regola in unica convocazione. L'Amministratore Unico può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che una determinata Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) si tenga a seguito di più convocazioni.

3. L'Assemblea può adottare un regolamento assembleare che ne regoli il funzionamento.

4. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video

collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato dalla legge, dallo statuto e, se presente, dal regolamento Assembleare.

Articolo 13

Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla

normativa pro tempore vigente.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.

3. La Società ha facoltà di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.

4. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

5. È consentito il voto per corrispondenza in conformità alla normativa anche regolamentare vigente e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 14

Verbale delle Deliberazioni dell'Assemblea

1. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in

caso di Assemblea straordinaria, dal Notaio. È fatta salva la facoltà di avvelarsi di un notaio anche in caso di Assemblea ordinaria.

2. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

3. Il verbale deve indicare:

a. la data dell'Assemblea;

b. anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato;

c. le modalità e il risultato delle votazioni, così che sia consentito, anche per allegato, l'identità dei soci favorevoli, astenuti o contrari

d. in forma riassunta, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 15

Amministratore Unico

1. La Società è Amministrata da un Amministratore Unico, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di una specifica autorizzazione nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

2. L'Amministratore Unico è investito dei poteri per

l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

3. L'Amministratore Unico esercita i poteri di rappresentanza nelle forme e nei limiti di cui all'art. 2384 cod. civ. o al presente Statuto.

4. L'amministrazione della Società può essere affidata anche a non soci.

5. L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, previa deliberazione della Giunta Regionale.

6. L'Amministratore Unico dura in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

7. Il compenso dell'Amministratore Unico è determinato dall'Assemblea su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, previa deliberazione della Giunta Regionale, che fissa l'importo massimo onnicomprensivo, di cui una parte variabile legata ai risultati conseguiti, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

8. Nel caso di cessazione dall'incarico dell'Amministratore Unico, per dimissioni lo stesso dovrà convocare, senza indugio, l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Amministratore Unico.

9. Negli altri casi di cessazione dell'incarico dell'Amministratore Unico (morte, incapacità, ecc.) alla convocazione dell'Assemblea dei soci dovrà provvedere il

Collegio Sindacale.

Articolo 16

Requisiti professionali e cause di incompatibilità

1. L'Amministratore Unico deve essere scelto fra i cittadini in possesso di documentati e specifici requisiti attestanti qualificata esperienza professionale coerente con le funzioni da svolgere, che non si trovi in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla legge.

2. All' Amministratore Unico si applicano, inoltre, le cause di ineleggibilità e incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. e dall'art. 4 della L.R. n. 20 del 23 agosto 1995 e s.m.i. con la precisazione che alla parola "Ente", contenuta nel comma 4 e nel punto b) del comma 5 dello stesso articolo, va sostituita la parola "Società".

3. All' Amministratore Unico si applicano inoltre le cause di inconferibilità ed incompatibilità, unitamente alle condizioni ostative in capo agli amministratori, come definiti all'art.1, co.2, lett I), ai sensi degli articoli 3, co.1, lett. d), 7, 9, co.2, 11, co.3, lett c), 12, 13 e 14, co.1 e 2, lettere a)e cl, del D.Lgs n.39 dell' 8 aprile 2013.

4. L'Amministratore Unico all'atto dell'accettazione dell'incarico deve presentare apposita dichiarazione sull'insussistenza delle cause di cui ai commi precedenti.

5. L'Amministratore Unico all'atto dell'accettazione

dell'incarico, deve presentare la documentazione relativa alla pubblicità della propria situazione patrimoniale, come indicato dagli artt. 12, 13, 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441, secondo le modificazioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/1995 e s.m.i..

6. L'Amministratore Unico è tenuto ad adottare le misure necessarie a garantire il contenimento dei costi di funzionamento, migliorando le performance di efficienza ed efficacia della Società, in maniera tale da ridurre i costi di gestione, ovvero razionalizzando l'organizzazione delle proprie strutture interne, in linea con le misure specifiche di contenimento della spesa dettate dalla Regione.

7. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Amministratore Unico effettua una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento.

8. È motivo di revoca dell'amministratore l'inadempimento reiterato delle disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7.

Articolo 17

Organi delegati

1. In caso di assenza e/o impedimento dell'Amministratore Unico, attestato dallo stesso o da idonea certificazione medica o altro impedimento oggettivamente risultante, il Collegio Sindacale lo sostituisce per gli atti obbligatori, urgenti o indifferibili.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 18

Composizione del Collegio Sindacale, durata e attribuzioni

1. Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

2. I membri del Collegio sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi non sono rieleggibili al termine del mandato.

3. I componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

4. La nomina è effettuata secondo modalità da garantire che

il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo (1/3) dei componenti in conformità a quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 2011, n°120. La quota indicata trova applicazione sia in relazione ai membri effettivi del Collegio, sia, separatamente, in relazione ai membri supplenti.

5. Attribuzioni, funzioni, doveri e poteri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge: In particolare, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 19

Riunioni del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si riunisce con periodicità stabilita dalla legge.

2. La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente del Collegio sindacale, con avviso da inviare agli altri sindaci effettivi con lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, fax, posta elettronica (ordinaria o certificata) o qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad 1

(uno) giorno.

TITOLO IV

Bilancio e Revisione legale dei conti

Articolo 20

Esercizio Sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla redazione del progetto di bilancio, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Articolo 21

Revisione dei Conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.
2. L'incarico è conferito dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio sindacale. L'Assemblea determina, altresì, il corrispettivo per l'incarico.

TITOLO V

Disposizioni finali e clausola di rinvio

Articolo 22

Trasparenza e pubblicità

1. Si applica alla Società la normativa statale in materia di trasparenza e pubblicità, nei limiti previsti dall'articolo

11 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni.

2. La Società è tenuta a rispettare le ulteriori forme e modalità di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati societari stabiliti dalla Giunta regionale.

Articolo 23

Prevenzione della corruzione

1. La Società è tenuta ad adottare il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n.231 del 2001.

2. La Società è tenuta ad integrare il modello di cui al comma precedente con l'azione delle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e d'illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012 e nel rispetto delle Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. Tali misure, che devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società, costituiscono il "Piano di prevenzione della corruzione" della Società.

4. Il Piano è elaborato dal Responsabile della prevenzione

INDICE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA

Articolo 1 - Denominazione

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Oggetto sociale

Articolo 4 - Durata

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE e AZIONI

Articolo 5 - Capitale Sociale

Articolo 6 - Diritti dei Soci

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 7 - Organi Sociali

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

Articolo 9 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

Articolo 11 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni;

Articolo 12 - Svolgimento dell'Assemblea

Articolo 13 - Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Articolo 14 - Verbale delle Deliberazioni dell'Assemblea

CAPO II - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 15 - Amministratore Unico

Articolo 16 - Requisiti professionali e cause di incompatibilità

Articolo 17 - Organi delegati

CAPO III - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 18 - Composizione del Collegio Sindacale, durata e attribuzioni

Articolo 19 - Riunioni del Collegio Sindacale

TITOLO IV - BILANCIO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20 - Esercizio Sociale e Bilancio

Articolo 21 - Revisione dei Conti

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI e CLAUSOLA DI RINVIO

Articolo 22 - Trasparenza e Pubblicità

Articolo 23 - Prevenzione della Corruzione

Articolo 24 - Clausola di rinvio